

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI

SENZA CONDUCENTE

CIG: [.....]



Potenza, lì 27 giugno 2022

*Redatto da:
Ing. Giovanni Antonio De Carolis*



Art. 1) PREMESSE

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente comprensivo di RC e copertura Kasko senza franchigia, furto e incendio, fornitura di pneumatici per le stagioni invernali ed estive e relative sostituzioni stagionali, fornitura di veicoli sostitutivi e soccorso stradale: di n. 77 autoveicoli a ridotto impatto ambientale senza conducente suddivise per tipologie e numero come indicato nel seguente Art.7). Gli autoveicoli ricompresi nella stessa tipologia devono essere omogenei per marca e modello. La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al DM 17 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 02 luglio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" – revisione dei CAM adottati con DM 8 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada".

Il servizio di noleggio in oggetto è comprensivo di tassa di possesso, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa con zero franchigia, gestione sinistri e soccorso stradale. Il Fornitore si obbliga, inoltre, irrevocabilmente, a fornire il servizio di preassegnazione dell'autoveicolo. A seguito delle modifiche apportate alla disciplina della tassa automobilistica: Il Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 ha introdotto, già a partire dal 1 gennaio 2020, una importante modifica relativa al pagamento del bollo dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente. La nuova legge prevede che le società di noleggio a lungo termine dovranno pagare il bollo dei veicoli in base alla regione nella quale risiede il cliente che prenderà il veicolo (se si tratta di un privato) o della regione in cui ha la sede legale la società del cliente locatario, in caso di clienti con partita IVA.

Art. 2) IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo, del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 77 autoveicoli, formula 36 mesi/90.000 Km, di nuova produzione ed immatricolazione: dell'importo presunto complessivo massimo a base d'asta per l'intero periodo contrattuale (mesi 36) stabilito in €. 1.126.860,00 (EuroUnmilionecentoventiseimilaottocentosessanta/00), escluso l'IVA di legge.

Quadro Economico - "Nolo Lungo termine auto senza conducente"						
A	1	2	3	4	5	Proroga Tecnica
B	n. Auto	€/mese	Costo Mensile	Costo Annuale	Costo 36 Mesi	Costo 36+6
			D1 x D2	D3 x 12	D3 x 36	
TIPO A	26	€ 320,00	€ 8.320,00	€ 99.840,00	€ 299.520,00	€ 349.440,00
TIPO B	4	€ 435,00	€ 1.740,00	€ 20.880,00	€ 62.640,00	€ 73.080,00
TIPO C	4	€ 400,00	€ 1.600,00	€ 19.200,00	€ 57.600,00	€ 67.200,00
TIPO D	12	€ 360,00	€ 4.320,00	€ 51.840,00	€ 155.520,00	€ 181.440,00
TIPO E	31	€ 350,00	€ 10.850,00	€ 130.200,00	€ 390.600,00	€ 455.700,00
	77				€ 965.880,00	€ 1.126.860,00

Non sono previsti costi per la sicurezza non soggetti a ribasso poiché:

“Trattandosi di appalto di mera fornitura che non causa sostanzialmente interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08, si determina che il costo della sicurezza relativo alle interferenze è pari a zero”. Fatta la valutazione dei rischi inerenti le possibili interferenze tra personale di Acquedotto Lucano SpA e personale della futura aggiudicataria in ordine alla fornitura di cui all’oggetto dell’appalto, non si ravvisano interferenze e rischi e non si individuano di conseguenza costi per la loro eliminazione. Non si ritiene di dover procedere alla redazione di uno specifico D.U.V.R.I.

Non sono ammesse offerte superiori all’importo massimo stabilito quale base d’asta, pena l’esclusione dalla gara.

L’Appaltatore si impegna a mantenere durante gli eventuali periodi di rinnovo e/o proroga le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti dal contratto iniziale relativo al presente appalto di servizio, eventualmente integrato a termini del presente capitolato.

Art. 2 bis) Modifiche al contratto

Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Acquedotto Lucano si riserva la facoltà di richiedere e/o introdurre variazioni rispetto alle modalità di esecuzione vigenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle presenti Condizioni Generali. Le tipologie di modifiche e/o variazioni previste contrattualmente sono:

1) Revisione prezzi: Fino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe o modifiche di legge, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni e/o dei servizi oggetto del contratto, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, l’appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il Responsabile Unico del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate - tramite la formulazione di riserve sugli atti dell’appalto – dall’appaltatore il Responsabile Unico del Procedimento si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Sino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe o modifiche di legge, sono esclusi dalla compensazione i servizi/forniture contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui alla presente clausola non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dalla presente clausola è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.



2) Modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50: In sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di introdurre modifiche quantitative e/o qualitative non sostanziali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che non venga alterata la natura complessiva del contratto;
- b) che non si estenda notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- c) che non cambi l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore in modo non previsto nel contratto iniziale;

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alla variazione risultante dalla modifica non sostanziale, alle medesime condizioni e modalità esecutive previste dal contratto originario, nel caso di variazioni quantitative o qualitative.

3) Quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: In sede di esecuzione del contratto Acquedotto Lucano ha la facoltà di introdurre variazioni quantitative in aumento o in diminuzione con riferimento a tutte le prestazioni contrattuali, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, con conseguente aumento o diminuzione del relativo corrispettivo.

Nel caso di nuovi ordini restano invariate tutte le condizioni e prescrizioni del presente capitolato.

In caso di variazione dei modelli l'Appaltatore può proporre un modello alternativo della stessa categoria e/o con caratteristiche simili, che Acquedotto Lucano si riserva di accettare.

In caso di variazioni non autorizzate o per servizi difforni da quanto previsto dai documenti contrattuali e/o non eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà provvedere agli adeguamenti che l'Acquedotto Lucano riterrà necessari per assicurare la conformità a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso e/o indennizzo.

L'Acquedotto Lucano si riserva la facoltà di accettare le eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per i presunti maggiori oneri sostenuti.

L'Appaltatore non potrà invocare, a giustificazione delle varianti eseguite senza preventiva approvazione esplicita ed in forma scritta, la mancanza o la incompletezza delle istruzioni, essendo suo onere richiederle tempestivamente, sia con riferimento al normale sviluppo esecutivo del contratto sia con riguardo a fatti imprevisi e sopravvenuti.

Art. 3) PAGAMENTI

I canoni di noleggio saranno fatturati nel mese successivo a quello di competenza. La ditta aggiudicataria dovrà emettere un'unica fattura mensile relativa a tutti gli autoveicoli noleggiati.

Le fatture relative al noleggio degli autoveicoli dovranno riportare:

- il mese di riferimento per il noleggio oggetto della fatturazione;
- il modello, la targa degli autoveicoli oggetto della fatturazione, il chilometraggio contrattuale;
- i singoli canoni di noleggio.

I mandati di pagamento saranno emessi nei termini previsti dal D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura,



previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, compatibilmente con la disponibilità di cassa.

Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale di Acquedotto Lucano S.p.A.. Tale termine resterà interrotto qualora Acquedotto Lucano S.p.A. chieda chiarimenti. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore.

Art. 4) OBBLIGHI DI Acquedotto Lucano S.p.A. IN RELAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI

Acquedotto Lucano S.p.A. dichiara sin da ora, di attenersi ai punti di seguito specificati ed indicati per quanto attiene l'uso dei singoli autoveicoli oggetto del servizio.

Acquedotto Lucano S.p.A. si impegna a darne comunicazione scritta tramite circolare a tutti i conducenti e assegnatari degli autoveicoli. In particolare:

- a) Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia".
- b) Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente, le norme del Codice della Strada, ed assumendosi qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni.
- c) Eventuali multe notificate al Fornitore per inosservanza alle norme del Codice della Strada non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Acquedotto Lucano S.p.A. provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso. I costi della trasmissione saranno a carico di Acquedotto Lucano S.p.A. Qualora Acquedotto Lucano S.p.A. non provveda al pagamento delle multe entro i termini stabiliti dalla legge, gli eventuali oneri eccedenti saranno a suo carico. Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merce in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
- d) Lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura di Acquedotto Lucano S.p.A., avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.
- e) Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
- f) Acquedotto Lucano S.p.A. non apporterà modifiche agli autoveicoli senza espressa autorizzazione del Fornitore.
- g) Acquedotto Lucano S.p.A. sarà custode dell'autoveicolo assumendosi l'obbligo della migliore conservazione e manutenzione dello stesso.
- h) Acquedotto Lucano S.p.A. si obbliga ad osservare tutte le istruzioni del "Manuale Operativo", in dotazione su ciascun autoveicolo in noleggio.



- i) In caso di furto, furto parziale o atto vandalico, Acquedotto Lucano S.p.A. provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (compresi, se consegnati, la chiave master per le duplicazioni e/o la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) del veicolo. La mancata consegna, NON GIUSTIFICATA, delle chiavi del veicolo comporterà l'addebito del costo delle stesse (chiavi).
- j) In caso di incidente, Acquedotto Lucano S.p.A. dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modulo CID o la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento via PEC e/o via posta elettronica entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.
- k) Acquedotto Lucano S.p.A. si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del codice della strada vigenti al momento.
- l) Acquedotto Lucano S.p.A. si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva (es. controllo usura gommini tergicristalli, livello liquido tergicristalli, controllo spessore pastiglie freni, cambio cinghie varie) indicato nel Manuale Operativo.
- m) Acquedotto Lucano S.p.A. si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi ogni 500/600 km (o comunque secondo quanto previsto nel Manuale Operativo) ed a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri convenzionati indicati dal Fornitore.
- n) Acquedotto Lucano S.p.A. dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge (1,6 mm.).

Art. 5) CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO E DECORRENZA DEL NOLEGGIO

La fornitura dei singoli autoveicoli sarà effettuata entro e non oltre 240 giorni (8 mesi), naturali e consecutivi dalla data di emissione dell'ordine di acquisto e secondo i quantitativi di cui all'allegato "crono programma". Il contratto avrà la durata di 36 mesi + 6 mesi per proroga tecnica. La consegna, a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria, dovrà avvenire presso un Centro dedicato della città di Potenza, sede legale di Acquedotto Lucano S.p.A.

Qualora non fosse possibile garantire i tempi previsti, il Fornitore dovrà darne tempestiva notizia ad Acquedotto Lucano S.p.A. e assicurare la fornitura di autoveicoli sostitutivi (in preassegnazione) entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di acquisto, nei termini previsti e come indicato nei successivi Art. 6) e Art. 16) del presente documento. L'autoveicolo in preassegnazione, fermo il costo di noleggio e le condizioni espressi nel presente capitolato, dovrà avere caratteristiche tecniche non inferiori a quello in locazione compreso il rispetto dei limiti tutti i veicoli temporaneamente forniti, sia in preassegnazione che sostitutivi, dovranno avere caratteristiche analoghe, in termini di consumi e di prestazioni ambientali, a quelle



richieste nel presente Capitolato (le emissioni di CO, NOx e PN tutti i veicoli, dovranno avere la classe di omologazione euro 6d).

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte di Acquedotto Lucano S.p.A., che dovrà avvenire, comunque, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso; trascorso inutilmente tale termine, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro 240 giorni solari consecutivi dall'inizio dell'Ordinativo di Fornitura.

I tempi di consegna di cui sopra potranno essere prorogati di 15 giorni (quindi: 195 giorni), nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordine di Acquisto per la Fornitura e la data di consegna prevista, includa il mese di agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1).

Durante i suddetti tempi massimi di consegna, il Fornitore dovrà tenere aggiornato Acquedotto Lucano S.p.A. su eventuali fatti o impedimenti (scioperi della Motorizzazione degli autotrasportatori su strada/rotaia ecc..., eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, etc.) comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna.

In tali casi eccezionali, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell'autoveicolo siano rispettati ed intraprenderà tutte le azioni in suo potere affinché ciò avvenga, tenendo costantemente informato Acquedotto Lucano S.p.A.

La consegna dovrà avvenire nei giorni lavorativi (escluso il sabato) nelle ore da concordare con Acquedotto Lucano S.p.A. e secondo l'allegato cronoprogramma.

I veicoli saranno ritirati da persona a ciò delegata da Acquedotto Lucano S.p.A. che dovrà:

- Constatare che il veicolo/i sia conforme all'Ordinativo di Fornitura emesso.
- Controllare che sia dotato della documentazione di bordo composta da:
 - Contrassegno e certificato assicurativo;
 - Documentazione in grado di attestare il pagamento della tassa sul possesso;
 - Carta di circolazione;
 - Manuale operativo;
- Controllare che il veicolo sia dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata).
- Controllare che siano presenti gli attrezzi di emergenza ed il segnalatore di emergenza.
- Constatare che non vi siano danni visibili.



• Sottoscrivere per conto di Acquedotto Lucano S.p.A. il verbale di consegna del Fornitore che conterrà almeno le seguenti informazioni:

- N° di protocollo dell'ordine;
- Descrizione veicolo, targa, telaio, colore;
- Presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
- Durata contrattuale;
- Percorrenza contrattuale;
- Km alla consegna;
- Data e ora consegna;
- Assenza di danni visibili

Le copie del verbale di consegna saranno così distribuite:

- I^a copia: Fornitore;
- II^a copia: Acquedotto Lucano S.p.A.

Il verbale di consegna sarà quindi parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

Art. 6) RITARDATA CONSEGNA E PREASSEGNAZIONE PER MANCATA CONSEGNA

Nel caso in cui non sia possibile rispettare il termine di consegna indicato nella comunicazione di conferma dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicarlo via PEC con almeno **5** giorni lavorativi di anticipo rispetto alla suddetta data di scadenza, ad Acquedotto Lucano S.p.A.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna che comunque non potrà eccedere i **15** giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; sempre nella medesima comunicazione, il Fornitore deve essere disponibile a consegnare in preassegnazione, per mancata consegna (**obbligatoria**), ad Acquedotto Lucano S.p.A. un veicolo in sostituzione della stessa categoria di quello ordinato ed allo stesso importo di canone (stessi patti e condizioni contrattuali) previsto nell'offerta economica entro 3 giorni solari dal ricevimento dell'Ordine scritto da parte di Acquedotto Lucano S.p.A..

La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione per mancata consegna entro il predetto termine comporterà l'addebito delle penali al Fornitore secondo quanto previsto nel successivo **Art. 24)**; a tal fine se il fornitore non comunicherà nei termini di cui sopra la nuova data di consegna e la disponibilità a consegnare in preassegnazione per mancata consegna (**obbligatoria**) ad Acquedotto Lucano S.p.A. un veicolo in sostituzione alle modalità e termini di cui sopra al fornitore verranno applicate le penali di cui **all'Art. 24)**.



Superato il nuovo termine di consegna senza che questa sia avvenuta per causa non addebitabile ad Acquedotto Lucano S.p.A., sarà inoltre applicata una penale per ogni ulteriore giorno di mancata consegna del veicolo ordinato. Tale penale sarà applicata fino alla consegna del veicolo ordinato. La penale suddetta verrà applicata anche nel caso in cui Acquedotto Lucano S.p.A. non abbia richiesto il veicolo in preassegnazione.

Il veicolo in preassegnazione, fermo il costo di noleggio e le condizioni espresse nel presente capitolato, dovrà avere caratteristiche tecniche non inferiori a quello in locazione, ma non potranno essere di alimentazione diversa e nell'assoluto rispetto del Decreto 17 giugno 2021 – C.A.M., a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con Acquedotto Lucano S.p.A. e ciò risulti da comunicazione scritta.

Le condizioni di copertura assicurativa (incluso il massimale RCA) indicate nell'**Art. 19)** del presente Capitolato si estendono anche alle vetture in preassegnazione per mancata consegna, incluse eventuali franchigie che dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuta da Acquedotto Lucano S.p.A.

Il periodo in cui Acquedotto Lucano S.p.A. ha usato il veicolo in preassegnazione sarà considerato come periodo contrattuale.

Il canone mensile – o frazioni in base ai giorni di utilizzo - per la messa a disposizione del veicolo in preassegnazione decorrerà dal giorno del ritiro e sarà dovuto al Fornitore anche se il veicolo consegnato sia stato reperito da altra società di noleggio.

Art. 7) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Il Fornitore dovrà quotare, per ciascun modello presentato, il canone mensile di noleggio (IVA esclusa) per la seguente combinazione di durata/percorrenza chilometrica:

Durata Mensile: 36 mesi + 6 mesi (di applicazione la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara, in ogni caso, non superiore a 6 mesi.)

Percorrenza chilometrica totale 90.000 Km.

Tutti gli autoveicoli noleggiati dovranno corrispondere ai modelli indicati dal Fornitore in sede di offerta e dovranno essere nuovi di fabbrica.

Art. 8) SCHEDA TECNICA

Tipo	QUANTITA'	DESCRIZIONE
A	N.26	Autovetture Van berlina 2 volumi, autocarro (N1) derivato da autovettura: alimentazione ibrido benzina/elettrico (Mild Hybrid Electric Vehicle) trazione anteriore, colore: bianco. Classe di omologazione euro 6d emissioni di CO, NOx e PN
B	N. 4	Autovetture Van berlina 2 volumi, autocarro derivato da autovettura: alimentazione gasolio; FIAT Fiorino Furgone 3p 1.3 Multijet 80 CV E6d-final e/o EQUIVALENTE



		-trazione anteriore, colore: bianco; allestimento frigorifero; -Impianto frigorifero Thermo King +0°C, e/o EQUIVALENTE con funzionamento su strada; Cassone isothermico; -Collaudo Normativa A.T.P. e certificazione sanitaria HACCP". - porte con chiusura centralizzata e chiave con telecomando. Porta posteriore a battente
C	N. 4	Autovetture Van berlina 2 volumi, autocarro derivato da autovettura: alimentazione gasolio; FIAT Fiorino Furgone 3p 1.3 Multijet 80 CV E6d-final e/o EQUIVALENTE -trazione anteriore, colore: bianco
D	N.12	Autovetture berlina 2 volumi, trasporto persone, 5 porte (M1) alimentazione gasolio Euro 6D-FINAL o superiore; trazione anteriore, colore: bianco
E	N.31	Autovetture berlina 2 volumi, trasporto persone, 5 porte (M1): alimentazione ibrido benzina/elettrico (Mild Hybrid Electric Vehicle) trazione 4x4, colore: bianco. Classe di omologazione euro 6d emissioni di CO, NOx e PN

Allestimento TIPO B:

Veicolo coibentato con allestimento isothermico nuovo di fabbrica: coibentazione nuova e gruppo frigorifero. Impianto frigorifero nuovo del tipo Thermo King +0°C e/o Rivacold +0° e/o EQUIVALENTI, con funzionamento su strada. Collaudo Normativa A.T.P. e certificazione sanitaria HACCP". Certificato Atp FNAX (Frigorifero Normale classe A) valido per tutta la durata del noleggio. Furgone refrigerato con temperatura positiva (0+4°C) ideale per il trasporto e la consegna di merce deperibile soggetta a regime di temperatura controllata;

Assistenza all'Impianto frigorifero su richiesta: in caso di guasti ed imprevisti il Fornitore interviene "vd. Art. 11)" tramite personale qualificato per la risoluzione del problema.

Tali allestimenti sono da considerarsi minimi, pena esclusione: Ogni autoveicolo, deve essere dotato di tutti gli "accessori" previsti dal Codice della Strada. Elenco indicativo, ma non esaustivo, degli accessori:

Servosterzo
Airbag lato guida
Airbag laterali
Climatizzatore manuale
Doppi specchietti retrovisori esterni regolabili all'interno
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE
Kit Ruotino di scorta
Airbag lato passeggero
Chiusura centralizzata con telecomando
Appoggiatesta anteriori e posteriori "eccetto furgonate"
Cinture sicurezza ante. e poster. "eccetto furgonate"
Fendinebbia anteriori e posteriori
ABS ESP o equivalenti

Art.9) REQUISITI DI CONFORMITÀ

In conformità a quanto disposto dal DM 17 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 02 luglio 2021 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada” limitatamente ai veicoli leggeri elettrici nuovi offerti (M1 e N1), tipologia di cui alla Schede Tecniche allegate.

La quota della fornitura non costituita da “veicoli puliti” deve essere composta da veicoli ciascuno dei quali con livelli di emissioni di diossido di carbonio CO₂ inferiori o uguale alle soglie indicate in Tabella 2 dei CAM. I livelli di emissioni inquinanti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell’immatricolazione.

I 77 autoveicoli, a ridotto impatto ambientale suddivisi per tipologie e numero come indicato nell’**Art. 7)**, ricompresi nella stessa tipologia, devono essere omogenei per marca e modello. La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al DM 17 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 02 luglio 2021 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada” – revisione dei CAM adottati con DM 8 maggio 2012 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada”.

Gli autoveicoli oltre ad essere conformi alle leggi vigenti in materia di **antiquinamento** sia a livello nazionale che europeo ed in particolare dovranno essere conformi alla normativa europea indicata nelle schede tecniche. Dovranno inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio e che si intende compresa nel canone mensile.

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina della tassa automobilistica: Il Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 ha introdotto, già a partire dal 1 gennaio 2020, una importante modifica relativa al pagamento del bollo dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente. La nuova legge prevede che le società di noleggio a lungo termine dovranno pagare il bollo dei veicoli in base alla regione nella quale risiede il cliente che prenderà il veicolo (se si tratta di un privato) o della regione in cui ha la sede legale la società del cliente locatario, in caso di clienti con partita IVA.

La modifica di legge fa così ricadere il costo del bollo non più sulla regione di appartenenza del proprietario del veicolo ma sul cliente locatario, il quale, inizierà a pagare il bollo dal giorno in cui inizia il contratto fino alla data di scadenza dello stesso contratto.

Questa modifica di legge prevede, quindi, che il cliente ultimo dovrà pagare la tassa di possesso, a seconda della tariffa imposta dalla propria regione o provincia autonoma di appartenenza. In termini pratici la società di noleggio a lungo termine deve anticipare il pagamento della tassa da parte del cliente stesso, includendola già nel canone mensile, esplicitando in fattura la voce della quota del canone mensile di noleggio e quella relativa alla tassa di possesso.

Acquedotto Lucano S.p.A. potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora lo stesso abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi consecutivi successivi alla consegna, almeno sei interventi di straordinaria manutenzione per malfunzionamenti al veicolo, non dovuti ad incuria del conducente dell'autoveicolo, usura ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.



Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 20 km.

In ogni caso, il Fornitore avrà l'obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte di Acquedotto Lucano S.p.A. fornendo, senza oneri aggiuntivi per Acquedotto Lucano, tutti i servizi previsti nel presente Capitolato e comunque necessari per il ripristino del veicolo.

Art. 10) RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Al fine di agevolare l'esatta esecuzione contrattuale, il Fornitore dovrà nominare obbligatoriamente un "Responsabile generale del Servizio" ed un suo sostituto, comunicando indirizzo di posta elettronica, contatto telefonico fisso e mobile. Tale figura avrà la responsabilità di essere il riferimento per tutte le problematiche derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio a partire dal momento di ricezione degli Ordinativi di fornitura;
- pianificazione delle consegne; monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del Contratto di noleggio nonché dei singoli ordinativi di fornitura;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte di Acquedotto Lucano S.p.A. monitoraggio di tutti i servizi affidati a terzi, ma comunque facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine

Art. 11) RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO

Il Fornitore assicura la presenza di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente Capitolato e negli altri atti vengono denominati "Centri di servizio") presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento si renda necessario.

Il Fornitore, in sede di gara, dovrà comunicare i Centri di servizio convenzionati e/o da convenzionare presenti in Potenza e Matera e nei Centri Operativi di Acquedotto Lucano Spa sul territorio della Basilicata:

Sede Centrale – C.O. – Potenza: Zona 2.1 – Potenza;

C.O. "Matera" Zona 3.1 Matera;

C.O. "Vulture Melfese" - Zona 1.1 – Melfi;

C.O. "Valle Dell'Agri" - Zona 4.1 – Villa D'agri e/o Senise e/o Sant'Arcangelo;

C.O. "Metapontino" – Policoro;

C.O. "Pollino-Lagonegrese" – Lauria e/o Lagonegro.



L'elenco dei Centri di Servizio convenzionati dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo e numero civico, CAP, numero di telefono, denominazione del comune, tipologia dei servizi erogati. Il Centro di Servizio, o l'insieme dei Centri di servizi operanti in un determinato ambito, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi (compreso il sabato) nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 08:30 e le ore 17:30).

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica, con numero verde, in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e comunque dare supporto agli utenti.

Il Fornitore s'impegna a mantenere invariato per tutta la durata del contratto il numero totale dei Centri di Servizio convenzionati indicati negli elenchi di cui al precedente comma. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore s'impegna a sostituire tali esercizi, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale dei Centri di Servizio convenzionati.

Art. 12) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico del Fornitore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio.

Il Fornitore, nei casi di interventi di manutenzione ordinaria, si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) all'ora di consegna presso il Centro di Servizio, purché l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo e comunque entro massimo 10 giorni solari da tale prenotazione. Per la manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso.

La manutenzione dell'autoveicolo nel suo insieme sarà totalmente a carico del Fornitore, fatto salvo quanto segue che sarà a carico di Acquedotto Lucano S.p.A.:

- Rabbocco olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di Servizio del Fornitore;
- Riparazione forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di Servizio del Fornitore;
- Additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- Carburante;
- Lavaggio interno ed esterno.



- Eventuali danni non riconducibili ad un uso corretto del veicolo.

Qualsiasi riparazione addebitabile ad Acquedotto Lucano S.p.A. sarà subordinata alla preventiva autorizzazione scritta da parte di Acquedotto Lucano stesso, pena il non addebito.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, Acquedotto Lucano S.p.A. potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni (necessarie per garantire la fruibilità dell'autoveicolo con l'esclusione del rabbocco liquidi), in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di **€ 150,00** (centocinquanta) IVA esclusa. La spesa sostenuta da Acquedotto Lucano S.p.A. sarà rimborsata dal Fornitore, a presentazione di fattura, intestata al Fornitore, da inviare entro 30 gg. dalla avvenuta riparazione.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dal Fornitore, su tutto il territorio nazionale, in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. In questi casi sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rientrare in sede l'autoveicolo.

Art. 13) PNEUMATICI

Il Fornitore si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) della categoria "premium", in relazione ai singoli contratti di noleggio, **a consumo**, incluso quello relativo agli pneumatici invernali, senza limite di numero, con usura nei limiti previsti dalla legge, e saranno forniti su richiesta di Acquedotto Lucano S.p.A. senza oneri a suo carico. E' altresì a carico del Fornitore la sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche quando gli pneumatici siano danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende sicuro l'uso del veicolo. Se si rendesse necessario il cambio di un solo pneumatico, qualora quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, dovranno essere sostituiti entrambi.

E' ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e di disegno simile a quelli sul restante asse.

Art. 14) REVISIONI

Qualora il veicolo dovesse essere sottoposto a revisione, essendo questa una operazione prevista e regolamentata da legge nazionale tramite gli uffici della Motorizzazione Civile, sarà compito e responsabilità del Fornitore monitorare le scadenze e comunicare ad Acquedotto Lucano S.p.A. le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione.



Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con Acquedotto Lucano S.p.A. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, saranno a carico del Fornitore. Acquedotto Lucano S.p.A. non sarà responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. Nel contempo Acquedotto Lucano S.p.A. sarà responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Art. 15) RIPARAZIONI DI CARROZZERIA

Il Fornitore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad es. serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni ecc, sia a causa di incidenti, sia passivi che attivi, che dovranno essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte di Acquedotto Lucano S.p.A., pena la non riparazione da parte del Fornitore.

L'autoveicolo sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate del Fornitore (Centri di servizio), a regola d'arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed ai conducenti da questa delegati, dovuti a interventi male effettuati che rendono insicuro l'uso dell'autoveicolo.

Il servizio di riparazione di carrozzeria dovrà essere garantito dal Fornitore, su tutto il territorio nazionale, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. In questi casi sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o a sostituire l'autoveicolo.

Art.16) AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO

Il servizio incluso nel canone mensile prevede che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, secondo le seguenti modalità, caratteristiche e nei casi previsti di seguito.

- la Concessione del veicolo sostitutivo deve avvenire immediatamente quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 (otto) ore lavorative o per il furto dello stesso; per danno grave dell'autoveicolo che rende antieconomica la riparazione; per la riparazione dell'autoveicolo in modo non idoneo all'uso ed insicuro. L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. L'autoveicolo dovrà essere della stessa categoria di quella oggetto di sostituzione.

- la Riconsegna da parte Acquedotto Lucano S.p.A. del veicolo avuto in sostituzione deve avvenire fino al ripristino della vettura da riparare ovvero entro le 8 ore lavorative



successive alla conferma dell'avvenuta riparazione comunicata dal Centro di Servizio alla Acquedotto Lucano S.p.A.; entro 60 giorni dall'evento nell'ipotesi di "relitto (danno grave)" dell'autoveicolo; entro 60 giorni dall'evento nel caso di furto dell'autoveicolo noleggiato; entro 60 giorni dalla consegna dell'autoveicolo sostitutivo nell'ipotesi di autoveicolo riparato in modo da essere non idoneo all'uso ed insicuro così come stabilito e dichiarato dal Fornitore;

- il Ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo deve avvenire presso un centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo che indicherà Acquedotto Lucano S.p.A.. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti (fatto salvo 8 ore lavorative di franchigia) il Fornitore fatturerà ad Acquedotto Lucano S.p.A. il costo giornaliero (alle tariffe di noleggio standard al momento vigenti, scontate del 30%) per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine. Resta inteso che il Fornitore addebiterà comunque ad Acquedotto Lucano S.p.A. ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo come ad esempio: carburante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato da Acquedotto Lucano S.p.A., ecc. In qualsiasi caso di sostituzione, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non andranno a concorrere nel chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Acquedotto Lucano S.p.A. dovrà comunque prendere atto delle condizioni generali di noleggio all'atto della consegna del veicolo sostitutivo. Ciò nondimeno, il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare Acquedotto Lucano S.p.A. da ogni problematica.

Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nel Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori.

La mancata messa a disposizione dell'autoveicolo sostitutivo, anche se non imputabile al Fornitore, comporta l'applicazione della penale prevista dal Contratto.

Art. 17) SOCCORSO STRADALE

Dovrà essere previsto un servizio di soccorso stradale che garantisca almeno le seguenti prestazioni:

- Dovrà essere possibile fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, fino ad un Centro di Servizio ove possono essere riparati oppure potranno fruire di piccoli interventi risolutivi in loco;
- L'organizzazione di assistenza, in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, dovrà assistere il conducente e i passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizi del Fornitore più vicino, veicolo sostitutivo, reperire un albergo etc.
- Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica. Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione; viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi erogati da specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.



- Qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dal Centro Operativo di assegnazione dell'auto, il Fornitore e per esso la Società di assistenza dovrà, a proprie spese, trasferire il veicolo e riconsegnarlo allo stesso C.O. di assegnazione, se non concordato diversamente.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata ad Acquedotto Lucano S.p.A.; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi ad Acquedotto Lucano S.p.A..

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 4 ore fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. Inoltre, il Fornitore dovrà tempestivamente inviare una e-mail di conferma ad un indirizzo fornito da Acquedotto Lucano indicando gli estremi della chiamata. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista dall'Art. 24) oltre che il riaddebito per le eventuali spese sostenute da Acquedotto Lucano S.p.A.. Tale servizio deve prevedere un numero telefonico attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno.

Art. 18) MANUALE OPERATIVO

Il Fornitore dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un cosiddetto "Manuale Operativo" o documentazione equipollente contenente:

- Dati identificativi di Acquedotto Lucano S.p.A.
- Regolamento e comportamento da seguire in caso di:
 - Manutenzione
 - Sinistri
 - Furti
 - Multe
- Modalità per:
 - Ritiro auto nuova
 - Riconsegna auto al termine contrattuale
 - Manutenzione ordinaria
 - Manutenzione straordinaria
 - Richiesta auto sostitutiva
 - Richiesta di intervento su strada
 - Rabbocchi
 - Riparazioni di emergenza

Il Manuale Operativo dovrà, inoltre, contenere:



- L'elenco dei centri servizi convenzionati dal Fornitore comprensivo di denominazione, indirizzo, n° telefonico e fax, tipologia di attività (officina, carrozzeria, gommista, ecc.), orario di apertura. In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde che indicherà al Conducente il Centro di Servizio più vicino.

- 2 copie di modulo CID/CAI;
- 1 copia del Verbale di consegna;
- Numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Art.19) COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo munito delle coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle garanzie sotto precisate:

1. Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore a €. 5.164.568,99, senza franchigia.
2. Guasti accidentali (Kasko): senza franchigia.
3. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna: senza franchigia.
4. La polizza furto non coprirà merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo ed eventuali accessori e apparecchiature installate sull'autoveicolo da Acquedotto Lucano S.p.A..
5. Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia.
6. Danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie, senza franchigia.
7. Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi Cee), Svizzera inclusa.
8. In linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello stato, (art 16, punto 3 del DPR 1990 n. 44), le polizze anzidette dovranno essere integrate con la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di €. 154.937,07 per il caso di morte e fino a €. 154.937,07 per il caso di invalidità permanente.

Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti di Acquedotto Lucano S.p.A. e/o del Conducente.

Tali condizioni (salvo il massimale RCA) si estendono anche alle vetture sostitutive. Riguardo la presenza a bordo degli autoveicoli della documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde), il Fornitore si impegna a dotare ogni veicolo all'atto della consegna, di tali documenti e a far giungere a domicilio di Acquedotto Lucano S.p.A. i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dal Fornitore che dovrà assistere e guidare Acquedotto Lucano S.p.A. circa le pratiche da intraprendere (ad es., compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc).



Art. 20) ADEGUAMENTO/RIVALUTAZIONI DEL CANONE

I canoni offerti dal Fornitore, fatto salvo quanto riportato nei paragrafi seguenti, si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto di noleggio e non sarà dunque riconosciuto alcuna maggiorazione degli stessi.

Art. 21) ECCEDENZE CHILOMETRICHE

Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà ad Acquedotto Lucano S.p.A. i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto in ogni singolo contratto di noleggio, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto:

$P = (0.20 * \text{Canone} * n) / \text{Km}$
--

Dove:

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0.20 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

n = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo unitario; il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% dell'importo unitario.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo così come per le franchigie chilometriche.

Il Fornitore, durante il periodo contrattuale dell'autoveicolo noleggiato, dovrà verificare su base trimestrale la percorrenza media chilometrica e sottoporre eventuali proposte di modifica tariffaria in più od in meno nel caso in cui si preveda una eccedenza del monte chilometrico riproporzionato alla scadenza contrattuale superiore del 20% il monte chilometrico originariamente pattuito in ogni singolo Ordinativo di Fornitura. La modifica del canone avverrà previa accettazione da parte di A.L. S.p.A..

Art. 22) RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

Acquedotto Lucano S.p.A. si impegna, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, o scadenza anticipata, a contattare il Fornitore e a riconsegnare gli autoveicoli presso la sede originaria di consegna (o in sede



diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura.

Acquedotto Lucano S.p.A. avrà una franchigia di 5 giorni per la restituzione del veicolo a fine contratto.

Il Fornitore si impegna a stipulare un verbale di riconsegna del veicolo nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati ad Acquedotto Lucano S.p.A., previa dichiarazione di congruità di quest'ultima, mediante rifatturazione e salvo una franchigia di € 250,00 oltre IVA di legge, per veicolo.

Per "normale stato di usura" si intende: appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenziazioni di massima tra "normale usura" e "danno".

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte di Acquedotto Lucano S.p.A., verrà nominato, di comune accordo con il Fornitore, un perito, iscritto all'albo dei periti, il cui giudizio sarà insindacabile.

NORMALE USURA	DANNO
Vernice opacizzata	Ammaccature, abrasioni e rigature su carrozzeria
Fanaleria opacizzata	Fanaleria rotta
Guarnizioni non più a tenuta	Guarnizioni tagliate o rinsecchite
Selleria lesa	Selleria interna tagliata
Paraurti con leggere abrasioni; punti ruggine; lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie	Particolari mancanti: sigle, rivestimenti interni, fanaleria, etc.
Aloni scuri in prossimità di maniglie alzacristallo, apertura porte, interruttori ed organi di uso	Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato
Cerchi ruota arrugginiti	Cerchi ruota deformati

Art. 23) PROCEDURE E MODULISTICA

Il Fornitore aggiudicatario della gara, dovrà concordare con Acquedotto Lucano S.p.A., le procedure operative e la relativa modulistica che verrà usata per l'espletamento ed ottenimento dei servizi e per i rapporti tra le parti.



Tali procedure, che riguarderanno sia Acquedotto Lucano S.p.A. sia il Fornitore, non dovranno essere in contrasto con il contenuto del Capitolato, con il Contratto di noleggio e suoi allegati e non dovranno essere penalizzanti per nessuna delle due parti, mirando invece a rendere chiaro e univoco il flusso delle informazioni ed i comportamenti di ambo le parti.

Art. 24) PENALI

In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto e nel presente capitolato speciale d'appalto e comunque nel caso in cui il servizio non risulti prestato in conformità alle modalità pattuite e in modo soddisfacente, il fornitore del servizio sarà invitato dal Responsabile Unico del Procedimento a chiarire e/o rimuovere l'inadempimento nei tempi stabiliti. Qualora l'inadempienza e/o le violazioni persistano, Acquedotto Lucano S.p.A. si riserva la facoltà di applicare al fornitore del servizio, previa comunicazione scritta, le seguenti penalità:

24.1 Ritardo consegna del servizio

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad Acquedotto Lucano ovvero a forza maggiore o caso fortuito, quindi anche se imputabile a terzi, rispetto al termine stabilito per la consegna degli autoveicoli, Acquedotto Lucano applicherà al fornitore, per ciascun autoveicolo oggetto di inadempimento, una penale di **€ 200,00** (Euro Duecento/00), fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

24.2 Ritardo consegna veicolo sostitutivo

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad Acquedotto Lucano S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, quindi anche se imputabile a terzi, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dal presente capitolato, Acquedotto Lucano S.p.A. applicherà al fornitore, per ciascun autoveicolo oggetto di inadempimento, una penale di **€ 200,00** (Euro duecento/00) per ogni 12 ore di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

24.3 Ritardo interventi di manutenzione

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad Acquedotto Lucano S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, quindi anche se imputabile a terzi, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione sugli autoveicoli (ordinaria e straordinaria) Acquedotto Lucano S.p.A. applicherà al fornitore, una penale di **€ 50,00** (Euro cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

24.4 Ritardo attivazione Centri di Servizio

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad Acquedotto Lucano S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, quindi anche se imputabile a terzi, per l'attivazione dei Centri di Servizio previsti dal presente Capitolato, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere ad Acquedotto Lucano S.p.A. una penale pari a **€ 100,00** (Euro cento/00).

24.5 Ritardo servizio di soccorso stradale

In caso di mancata prestazione non imputabile ad Acquedotto Lucano S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito del servizio di soccorso stradale nei termini previsti dal presente capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere ad Acquedotto Lucano S.p.A. una penale pari a **€ 100,00** (Euro cento/00), oltre all'addebito delle spese dirette e connesse sostenute da Acquedotto Lucano S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore del servizio esegua le prestazioni contrattuali in modo parzialmente difforme a quanto prescritto nel presente Capitolato, in tali casi

Acquedotto Lucano S.p.A. applicherà al fornitore le relative penali sino al momento in cui le prestazioni stesse saranno completate in totale conformità alle prescrizioni, fatto salvo in ogni caso il risarcimento maggiore del danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, saranno contestate per iscritto al fornitore da Acquedotto Lucano S.p.A. Il fornitore del servizio dovrà trasmettere per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accolte ad insindacabile giudizio di Acquedotto Lucano S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La refusione delle spese sostenute da Acquedotto Lucano S.p.A. per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali del fornitore, così come l'applicazione di penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versare al fornitore del servizio successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Acquedotto Lucano S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e, in caso di ripetute violazioni, alla risoluzione contrattuale. Acquedotto Lucano potrà applicare all'Appaltatore penali fino alla concorrenza della misura massima, pari al 10% dell'importo contrattuale. In seguito all'applicazione di 5 (cinque) penali, Acquedotto Lucano S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di rescindere il contratto, addebitando all'esecutore del servizio il risarcimento dei danni e spese conseguenti.

Art. 25) Trattamento dei dati

In relazione al presente appalto, Acquedotto Lucano S.p.A., nella qualità di titolare del trattamento, procederà al trattamento nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti nell'ambito delle attività è finalizzato unicamente a dar seguito al procedimento per il quale è chiesta la dichiarazione che viene resa, ed avverrà a cura delle persone specificatamente autorizzate dal Titolare, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per l'appalto del servizio di che trattasi. Sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste ad Acquedotto Lucano S.p.A., con sede in Potenza (PZ), via Pasquale Grippo, tel. 0971.392.111, fax. 0971.392.600, PEC protocollo@pec.acquedottolucano.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Pasquale Grippo – 85100 Potenza - Tel. 0971.392.217,

E-mail: domenico.papaleo@acquedottolucano.it;



PEC: avvpapaleo@pec.giuffre.it;

Informativa privacy: Acquedotto Lucano S.p.A., con sede in Potenza (PZ), via Pasquale Grippo, tel. 0971.392.111, fax. 0971.392.600, e-mail protocollo@pec.acquedottolucano.it, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto riportato nell'informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati ("GDPR") e disponibile all'indirizzo: <https://www.acquedottolucano.it>.

Art. 26) CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Acquedotto Lucano S.p.A. e l'aggiudicatario sono di esclusiva competenza del foro di Potenza.